

Riconoscimento Titoli

RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI IN ITALIA DEI TITOLI ACCADEMICI ECCLESIASTICI RILASCIATI DALL'UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA

I Titoli Accademici di Licenza e Dottorato rilasciati dalla Università Pontificia Salesiana sono di diritto pontificio. Agli effetti civili hanno valore secondo i Concordati, le Legislazioni vigenti nei vari Stati, e le norme particolari delle singole Università o Istituti Universitari.

La situazione oggi vigente in Italia nei riguardi di detto riconoscimento è quella sotto indicata, salvi sempre i poteri discrezionali dei singoli Consigli

di Facoltà degli Atenei e Istituti Universitari.

«I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa

Sede, sono riconosciuti dallo Stato» (art. 10,2 della Legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10.04.1985).

Con Decreto del Presidente della Repubblica, 2 febbraio 1994, n. 175, viene approvata l'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16.03.1994).

Pertanto (art. 2) «I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1 (Teologia e Sacra Scrittura) conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea».

Tale riconoscimento è relativo ai titoli conseguiti in Teologia e in Sacra Scrittura, mentre gli altri gradi

accademici della Santa Sede in altre discipline, perché facenti parte del processo di Bologna e dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (poiché anche la Santa Sede aderisce al processo di Bologna), sono valutabili alla stregua di tutti gli altri titoli esteri, secondo le procedure vigenti, salvo specifici decreti ministeriali che prevedano il riconoscimento automatico di particolari titoli.

Per i titoli accademici di studio stranieri – qualora debbano essere utilizzati in Italia in vari ambiti – è necessario chiederne il riconoscimento. Esso comporta un diverso percorso a seconda che il riconoscimento sia destinato a conferire valore legale al titolo attraverso il riconoscimento accademico o sia destinato a permettere di ottenere l'accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici. In tal senso si devono attivare procedimenti regolati da norme differenti:

<http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli.aspx>

I. Immatricolazione nelle Università

1. Sono riconosciute valide per l'immatricolazione a qualsiasi Facoltà esistente nella Università e Istituti Universitari statali e liberi *le Lauree e le Licenze in Sacra Teologia, in Diritto Canonico, in Filosofia, in Scienze dell'Educazione, in Psicologia, in Scienze della Comunicazione sociale* e quelle rilasciate dal *Pontificio Istituto Superiore di Latinità*.
2. Per la presa in considerazione dei suddetti titoli accademici e di altri eventuali documenti attestanti il curriculum universitario ecclesiastico percorso dal candidato sino al conseguimento dei titoli stessi, *ai fini di esenzioni da frequenze e abbreviazioni dei corsi universitari*, le Autorità Accademiche delle Università si pronunceranno nell'ambito della propria facoltà discrezionale.

N.B. Per la Immatricolazione ad Università o Istituti Universitari statali o liberi con i titoli di cui al n. I è necessario che tali titoli siano:

1. A) *Per l'Italia:* debitamente vidimati e legalizzati dalle competenti Autorità e cioè: Congregazione per l'Educazione Cattolica, Segreteria di Stato di Sua Santità, Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede.

1. B) *Per gli Stati esteri:* presso le rispettive Ambasciate presso la S. Sede, dopo quella della Congregazione per l'Educazione Cattolica e della Segreteria di Stato.

II. Riconoscimento ministeriale

Con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 2 gennaio 1990 **«Ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, i titoli di Licenza e Dottorato, rilasciati dalla Università Pontificia Salesiana di Roma, Facoltà di Scienze dell'Educazione, sono considerati equipollenti al diploma di Laurea in Psicologia rilasciato dalle Università italiane».**

Con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 18 novembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 286 del 07.12.94) **«Per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989, in premessa citata, il DIPLOMA rilasciato dalla Scuola superiore di psicologia clinica della Pontificia Università Salesiana è considerato equivalente, ai fini dell'esercizio dell'attività psicoterapeutica, al corrispondente titolo accademico rilasciato dalle Università italiane».**

N.B. Per informazioni, iscrizioni ai corsi, agli esami, per richieste di certificati, diplomi, ecc. gli studenti si rivolgano alla:

[Segreteria Generale](#)

Università Pontificia Salesiana

Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1

00139 ROMA – Tel. 06.872.90.448 – Fax 06.872.90.318